

## **Agevolazioni fiscali - Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere – Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 7 maggio 2015.**

Come noto, l'articolo 10, comma 1, del D. L. n. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2014, introduce un credito d'imposta per le spese sostenute per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, al fine di fare fronte alla necessità e all'urgenza di pervenire all'ammodernamento dell'offerta ricettiva italiana.

In attuazione del citato articolo 10, con il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 7 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015, sono state disciplinate le modalità attuative del credito d'imposta individuando, in particolare, le spese agevolabili, la procedura di accesso, di riconoscimento e di utilizzo del credito d'imposta, i limiti complessivi di spesa, le cause di revoca del credito d'imposta ed i controlli al riguardo.

### **1. Definizioni e tipologie di soggetti e interventi ammissibili al credito d'imposta (Art.2).**

La norma in esame stabilisce che per "struttura alberghiera" debba intendersi una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici.

Tale struttura dovrà essere composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti.

La norma specifica, inoltre, le tipologie di interventi che sono ammissibili al credito di imposta, che dovranno riguardare gli interventi di ristrutturazione edilizia (indicati alle lettere *b* e *d*, comma 1, art. 3 del D.P.R n. 380/2001), gli interventi di restauro e di risanamento conservativo (di cui alla lettera *c*, del citato comma 1), gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e gli interventi per l'incremento dell'efficienza energetica.

Infine, la norma elenca le spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, per le quali le strutture alberghiere interessate possono usufruire dell'agevolazione in commento.

### **2. Agevolazione concedibile (Art. 3).**

L'agevolazione fiscale prevista consiste in un credito d'imposta, a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1 gennaio 2012, nella misura massima del 30% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, per gli interventi previsti dal decreto in commento.

Il credito d'imposta dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è concesso nel limite massimo di 200.000 euro.

Infine, tale tipo di credito è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale.

### **3. Spese eleggibili al credito d'imposta (Art. 4).**

Ai fini della determinazione del credito di imposta, sono agevolabili le spese per:

- a. interventi di ristrutturazione edilizia (quali, costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi, demolizione e ricostruzione, ripristino di edifici o parti di esso, interventi di miglioramento e adeguamento sismico, modifica del prospetto dell'edificio, realizzazione di balconi e logge, recupero di locali sottotetto, sostituzione di serramenti esterni ed interni, installazione di nuova pavimentazione o sostituzione di quella precedente, impianti di sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme);
- b. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (quali, sostituzione di finiture, interventi di natura edilizia, realizzazione ex novo di impianti sanitari per persone portatrici di handicap, sostituzione di serramenti interni);
- c. interventi di incremento dell'efficienza energetica (quali, installazione di impianti fotovoltaici, di schermature solari esterne, di pannelli solari termici, realizzazione di impianti finalizzati alla riduzione del consumo energetico);
- d. acquisto di mobili e componenti di arredo (quali, acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, tavoli, scrivanie, sedute imbottite, letti, materassi, tende da sole, arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicate all'interno delle strutture ricettive);

Le singole voci di spesa indicate nel decreto sono eleggibili al 100%, per un importo totale massimo di 666.667,00 euro per ciascuna impresa alberghiera la quale potrà beneficiare di un credito di imposta nella misura del 30%, pari a 200.000 euro.

La norma precisa, inoltre, che l'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un revisore contabile iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori

## **Agevolazioni fiscali - Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere – Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 7 maggio 2015.**

commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del Centro di Assistenza Fiscale.

### **4. Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta (Art. 5).**

La norma definisce i termini per l'invio e i contenuti delle domande per l'accesso al credito d'imposta, da parte delle aziende interessate.

In particolare, le istanze devono essere presentate al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in via telematica, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese.

Invece, per quelle sostenute nell'anno 2014, le domande andranno inviate entro sessanta giorni dal momento in cui il Ministero definirà le modalità telematiche di presentazione (sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto).

Entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo per presentare la domanda, previa verifica dei requisiti, il Ministero comunicherà all'impresa il riconoscimento (con indicazione del credito spettante) o il diniego dell'agevolazione.

Il credito d'imposta in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (Irpef/Ires) e dell'Irap, ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione, secondo le modalità ed i termini che saranno stabiliti con un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline).

### **5. Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto (Art. 6).**

Le risorse, nei limiti degli stanziamenti annui previsti dalla normativa, sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Con riferimento alle spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, la norma precisa che il credito di imposta concesso non può comunque oltrepassare il 10 per cento del limite massimo complessivo delle risorse annuali disponibili.

Entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo pubblica, nel proprio sito internet, l'elenco delle domande ammesse e, nei successivi sessanta giorni, comunica, con le stesse modalità, l'ammontare delle risorse utilizzate nonché di quelle che saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo.

### **6. Cause di revoca del credito d'imposta (Art. 7).**

Secondo la disciplina dettata dall'art. 7, il credito d'imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal decreto, nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta ed, infine, nella fattispecie dell'acquisto di mobili ed arredi, nel caso in cui non venga rispettata la quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo delle risorse disponibili.

Inoltre il credito è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

### **7. Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito (Art. 8).**

La norma in commento disciplina le modalità di controllo e le procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito, prevedendo che, nelle ipotesi di indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.